

1. COSA SONO I DICO

Chi potrà utilizzare i DICO?

_Beneficerebbero degli effetti del disegno di legge, qualora approvato in via definitiva dal Parlamento, le coppie stabilmente conviventi ovvero «due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale».

_Dopo l'entrata in vigore della legge:

℘ Chi volesse far emergere la propria situazione andando all'anagrafe e dichiarando la propria convivenza di fatto si troverebbe dentro l'ambito di applicazione della legge;

℘ La legge, invece, non si applicherebbe nei confronti di chi non fosse interessato a dichiarare che convive stabilmente o di chi rientrasse nelle esclusioni previste dallo stesso ddl.

Come fare per beneficiare della normativa su DICO?

_Due persone, che si trovassero nelle condizioni previste dalla legge, potrebbero ottenere certificazione di questa realtà rendendo una dichiarazione di convivenza davanti all'Ufficio Anagrafe, congiuntamente o disgiuntamente;

_L'Anagrafe riporterebbe tale dichiarazione in un'apposita scheda, già prevista, che si chiama "scheda della famiglia anagrafica", dove sono già inseriti tutti quanti vivono sotto lo stesso tetto.

2. LISTA DEI DIRITTI

A - Diritti immediatamente fruibili

A1. Assistenza per malattia o ricovero: in assenza di legge è possibile ad altri familiari opporsi alla presenza del convivente; la questione è delicata soprattutto quando il paziente non può manifestare la propria volontà.

A2. Decisioni in materia di salute e in caso di morte: ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante

_ in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;

_ in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. E la designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

A3. Permesso di soggiorno: si consente al convivente straniero (comunitario e extracomunitario) che è già legalmente in Italia per altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso di soggiorno per ragioni affettive (convivenza).

A4. Alloggi di edilizia pubblica: sebbene la materia rientri nelle competenze regionali, la norma di principio introduce un vincolo per tutte le Regioni, un livello essenziale dei diritti, le cui modalità applicative sono demandate alle Regioni.

A5. Utili di impresa: il convivente partecipa agli utili dell'impresa dell'altro convivente, come già riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza.

A6. Tassa di successione: oggi per il convivente è fissata all'8%, scende al 5% .

B - Diritti fruibili dopo un determinato periodo di tempo.

B1. Contratto di locazione: in caso di morte di uno dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni. La disposizione si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

B2. Agevolazioni in materia di lavoro: con tre anni di convivenza sono facilitati trasferimenti e assegnazioni di sede dei conviventi.

B3. Trattamenti previdenziali e pensionistici: questo diritto verrà regolamentato dalla prossima riforma delle pensioni, con l'intenzione del legislatore di garantire diritti soprattutto a favore dei conviventi più deboli.

B4. Diritti di successione: con nove anni di convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti legittimari (quelli i cui diritti sono comunque intangibili) al convivente spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

℘ Quando si fa testamento non cambia nulla rispetto ad oggi; si può disporre liberamente, salvi i diritti intangibili dei legittimari (dove invece il convivente non è ricompreso).

℘ Quando manca il testamento, il convivente ha dei diritti ereditari significativi ma non del tutto equivalenti al coniuge.) Sicché accade che il convivente ha diritto a: 1/3 dell'eredità, se concorre un solo figlio; 1/4 dell'eredità, se concorrono due o più figli; 1/2 in caso di concorso con ascendenti legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle; tutta l'eredità in mancanza di figli, di ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado.

3. LISTA DEI DOVERI

A - Obbligo di prestarsi sempre reciproca assistenza e solidarietà morale e materiale.

B - Obbligo alimentare: dopo tre anni di convivenza, in caso di cessazione della stessa, scatta l'obbligo di prestare gli alimenti per far fronte al disagio economico del convivente più debole «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

L'obbligo alimentare pertanto risponde a ragioni meramente solidaristiche ed è assimilabile a quello pure previsto a carico dei congiunti (ascendenti, discendenti etc.), mentre invece non può essere assimilato a quello che grava sul divorziato.

4. EFFETTO RETROATTIVO

Nei primi nove mesi di entrata in vigore della legge si potrà provare che la convivenza è iniziata prima dell'entrata in vigore della legge stessa.